

GEMINI Fondazione collettiva

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE **2022**

VALIDO A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2022



INDICE

SCOPO E CONTENUTO	3
1. Disposizioni di carattere generale	3
LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA	4
2. Requisiti per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza	4
3. Notevole riduzione dei dipendenti	4
4. Procedura in caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza	4
5. Data determinante	4
6. Obblighi di informazione	4
7. Determinazione dei fondi liberi ossia del disavanzo	5
8. Piano di ripartizione per i fondi liberi, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione di valore	5
9. Trasferimento dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione di valore	6
10. Computo di un disavanzo	6
LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FONDAZIONE COLLETTIVA E DELLA CASSA DI PREVIDENZA RENDITE 1	7
11. Requisiti per la liquidazione parziale	7
12. Procedura in caso di liquidazione parziale	7
13. Data determinante per la liquidazione parziale	7
14. Computo di un disavanzo	7
DISPOSIZIONI GENERALI	8
15. Procedura ed esecuzione	8
16. Partecipazione ai costi	8
17. Approvazione ed entrata in vigore	8

Fa fede la versione originale in tedesco.

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 Basandosi sugli articoli 53b, c, d LPP e sugli articoli 27g, h OPP 2 nonché sul regolamento quadro, il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento.

1.2 Il regolamento disciplina i requisiti e la procedura in caso di liquidazione parziale

- a) a livello della cassa di previdenza affiliata (cifra 2 e segg.)
- b) a livello della fondazione collettiva e della cassa di previdenza Rendite 1 (cifra 11 e segg.).

1.3 In caso di liquidazione totale della fondazione collettiva si applicano le disposizioni riportate nell'atto di costituzione.

2. REQUISITI PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA

2.1 I requisiti per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza sono soddisfatti se:

- a) viene effettuata una notevole riduzione dei dipendenti in seguito a un taglio del personale. La riduzione deve essere direttamente correlata a un taglio del personale motivato dal punto di vista economico.
- b) viene effettuata una notevole riduzione dei dipendenti in seguito a una ristrutturazione. Si parte dal presupposto che avvenga una ristrutturazione se un datore di lavoro affiliato riorganizza, sposta o elimina settori di attività, determinando pertanto una riduzione dei dipendenti.

2.2 I requisiti secondo la cifra 2.1 valgono per analogia per le casse di previdenza comuni con diverse aziende.

2.3 Le uscite volontarie delle persone assicurate non determinano alcuna liquidazione parziale e non vengono tenute in considerazione neppure in caso di liquidazione parziale contemporanea.

3. NOTEVOLE RIDUZIONE DEI DIPENDENTI

3.1 Una riduzione dei dipendenti secondo la cifra 2.1 lett. a viene considerata come notevole se, in base al numero delle persone assicurate attive prima dell'inizio della riduzione del personale, viene effettuata nella misura seguente:

- in caso di meno di 10 persone assicurate, almeno 3 uscite non volontarie e il 30% del capitale di risparmio
- in caso di 10–19 persone assicurate, almeno 5 uscite non volontarie e il 25% del capitale di risparmio
- in caso di 20–49 persone assicurate, almeno 7 uscite non volontarie e il 15% del capitale di risparmio
- in caso di 50 e più persone assicurate, almeno 10 uscite non volontarie e il 10% del capitale di risparmio.

3.2 Una riduzione dei dipendenti secondo la cifra 2.1 lett. b viene considerata come notevole se, in base al numero delle persone assicurate attive prima dell'inizio della ristrutturazione, viene effettuata nella misura seguente:

- in caso di meno di 10 persone assicurate, almeno 3 uscite non volontarie e il 20% del capitale di risparmio
- in caso di 10–19 persone assicurate, almeno 4 uscite non volontarie e il 15% del capitale di risparmio
- in caso di 20–49 persone assicurate, almeno 5 uscite non volontarie e il 10% del capitale di risparmio
- in caso di 50 e più persone assicurate, il 5% delle persone assicurate e il 5% del capitale di risparmio.

4. PROCEDURA IN CASO DI LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA

4.1 È la commissione di previdenza a dover accertare la possibilità di esecuzione di una liquidazione parziale in caso di riduzione dei dipendenti dovuta a un taglio del personale o a una ristrutturazione.

4.2 L'esecuzione della liquidazione parziale di una cassa di previdenza spetta alla fondazione collettiva. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a mettere a disposizione della fondazione collettiva, su richiesta di quest'ultima, tutti i dati richiesti per l'esecuzione del suo compito.

4.3 Se si presume una situazione di liquidazione parziale di una cassa di previdenza e la commissione di previdenza è incapace di agire poiché essa non può più essere nominata in modo conforme al regolamento a causa di un datore di lavoro inattivo, la fondazione collettiva controlla se sono effettivamente soddisfatti i requisiti per la liquidazione parziale di una cassa di previdenza. In questo caso spetta alla fondazione collettiva accertare se è possibile effettuare la liquidazione parziale di una cassa di previdenza.

5. DATA DETERMINANTE

5.1 Quale data determinante per la liquidazione parziale vale la data di riferimento del bilancio precedente l'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda.

5.2 Il momento determinante per l'individuazione del patrimonio di previdenza, del capitale di previdenza e delle riserve di fluttuazione di valore nonché dei fondi liberi corrisponde alla data determinante in base alla cifra 5.1.

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

6.1 Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a notificare immediatamente alla fondazione collettiva la riduzione dei dipendenti dovuta a un taglio del personale o a una ristrutturazione che può determinare una liquidazione parziale. In particolare, essi notificano per iscritto alla fondazione collettiva quanto segue:

- i contesti della riduzione del personale
- l'inizio e il termine della riduzione del personale
- le collaboratrici e i collaboratori che si prevede vengano coinvolti
- il termine del rapporto di lavoro
- il motivo del licenziamento

7. DETERMINAZIONE DEI FONDI LIBERI OSSIA DEL DISAVANZO

7.1 La determinazione del capitale di previdenza disponibile per la data determinante avviene secondo il modello seguente:

- gli attivi di bilancio attribuiti alla cassa di previdenza per valori venali, ridotti
- delle prestazioni di libero passaggio non ancora erogate
- dei debiti residui e delle limitazioni contabili passive
- della riserva di contributi del datore di lavoro (esclusa riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo)
- degli accantonamenti non tecnici per l'esecuzione della liquidazione parziale

7.2 La sovracopertura o il disavanzo corrisponde:

- al capitale di previdenza disponibile ridotto del
- capitale di previdenza necessario dal punto di vista attuariale per la data determinante, composto dal capitale di risparmio delle persone assicurate per la data determinante ossia dal capitale di previdenza delle rendite in corso per la data determinante e della loro quota di accantonamenti attuariali.

7.3 Se il risultato è negativo, è presente un disavanzo. Se nella cassa di previdenza in cui deve essere effettuata la liquidazione parziale vi è una riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo, questa viene conteggiata come patrimonio disponibile al massimo fino alla compensazione del disavanzo. In caso di esecuzione della liquidazione parziale, la riserva di contributi del datore di lavoro viene liquidata a favore delle persone assicurate uscenti nella misura in cui essa fa riferimento al capitale di previdenza non coperto da versare.

7.4 Se il risultato è positivo, esso viene prima impiegato per costituire la riserva di fluttuazione di valore della cassa di previdenza fino al valore teorico per la data di riferimento. Se dopo la costituzione della riserva di fluttuazione di valore il risultato resta positivo, la cassa di previdenza dispone di fondi liberi corrispondenti.

8. PIANO DI RIPARTIZIONE PER I FONDI LIBERI, GLI ACCANTONAMENTI TECNICI E LA RISERVA DI FLUTTUAZIONE DI VALORE

8.1 Se per le persone assicurate attive che restano nella cassa di previdenza e per i beneficiari di rendite i fondi liberi sono inferiori a CHF 1000 pro capite, non avviene alcuna ripartizione dei fondi liberi. In caso contrario viene applicato il piano di ripartizione seguente.

8.2 I fondi liberi vengono assegnati separatamente alle persone assicurate attive e a eventuali beneficiari di rendite in proporzione al loro capitale di previdenza, alle persone che restano nella cassa di previdenza e alle persone che escono.

8.3 Per la suddivisione individuale dei fondi liberi tra le singole persone assicurate attive, nel piano di ripartizione vengono applicati i due criteri di ripartizione seguenti (rispettivamente per la metà):

- Capitale di risparmio per la data determinante della liquidazione parziale. In questo caso non si considerano versamenti di libero passaggio effettuati entro gli ultimi dodici mesi prima della data determinante (se non sono state versate collettivamente alla cassa di previdenza nel quadro di una nuova affiliazione), versamenti e rimborsi nonché prelievi anticipati e versamenti in seguito a divorzio.
- Durata dell'assicurazione. Quale durata dell'assicurazione vale il numero degli anni di contributi interi nella cassa di previdenza, al più presto a partire dall'inizio del processo di risparmio.

Se nel singolo caso la ripartizione individuale dei fondi liberi determina importi inadeguati, nel piano di ripartizione la commissione di previdenza può prendere in considerazione criteri di ripartizione supplementari obiettivi.

8.4 La suddivisione individuale dei fondi liberi tra i singoli beneficiari di rendite avviene proporzionalmente al loro capitale di previdenza disponibile per la data determinante.

8.5 Il diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione di valore sussiste soltanto in caso di uscite collettive (almeno dieci persone assicurate passano a un altro istituto di previdenza come gruppo) e soltanto nella misura in cui il collettivo uscente ha contribuito alla costituzione degli accantonamenti e della riserva di fluttuazione di valore. Il diritto ad accantonamenti tecnici sussiste soltanto nella misura in cui vengono trasferiti anche i rischi attuariali. Basandosi sulla raccomandazione dell'esperto di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione deve prendere una decisione in merito. La suddivisione della riserva di fluttuazione di valore avviene proporzionalmente al capitale di risparmio rispettivamente al capitale di previdenza disponibile per la data determinante della liquidazione parziale.

8.6 Il diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione di valore non sussiste se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che effettua l'uscita collettiva.

9. TRASFERIMENTO DEI FONDI LIBERI, DEGLI ACCANTONAMENTI TECNICI E DELLA RISERVA DI FLUTTUAZIONE DI VALORE

9.1 In linea di principio, i fondi liberi spettanti alle persone assicurate uscenti vengono erogati individualmente. In caso di trasferimento individuale, ai beneficiari di rendite viene versata la propria quota in contanti come versamento in capitale unico. Se almeno dieci persone assicurate passano a un altro istituto di previdenza come gruppo (uscita collettiva), il trasferimento avviene collettivamente. L'uscita collettiva deve essere regolata con il nuovo istituto di previdenza in un contratto di trasferimento scritto.

9.2 I fondi liberi spettanti alle persone assicurate rimanenti non vengono assegnati individualmente e restano nella cassa di previdenza per le persone assicurate attive oppure nella riserva di fluttuazione di valore per i beneficiari di rendite.

9.3 Gli accantonamenti tecnici spettanti alle persone assicurate e la riserva di fluttuazione di valore vengono erogati solo in caso di uscite collettive e trasferiti collettivamente. Gli accantonamenti tecnici spettanti alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite rimanenti restano come tali nella cassa di previdenza.

9.4 In caso di modifiche agli attivi o ai passivi superiori al 5% intercorse tra la data determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, si procede a un adeguamento corrispondente degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione di valore e dei fondi liberi rispettivamente del disavanzo.

10. COMPUTO DI UN DISAVANZO

10.1 Se dal calcolo in base alla cifra 7 risulta un disavanzo, questo viene suddiviso tra le persone assicurate uscenti e quelle rimanenti. La suddivisione individuale del disavanzo tra le persone in oggetto avviene proporzionalmente al capitale di risparmio delle persone assicurate attive e al capitale di previdenza dei beneficiari di rendita per la data determinante. In questo caso non vengono considerati i versamenti di prestazioni di libero passaggio effettuati entro i dodici mesi precedenti la data determinante (se non sono stati effettuati collettivamente nel quadro di una nuova adesione alla cassa di previdenza), i versamenti e i rimborsi nonché i prelievi anticipati e i versamenti in caso di divorzio.

10.2 Le quote di disavanzo di pertinenza delle persone assicurate attive uscenti vengono dedotte individualmente dalla loro prestazione di libero passaggio. L'aver di vecchiaia LPP non deve subire alcuna riduzione conseguente. Le quote di disavanzo di pertinenza dei beneficiari di rendita uscenti vengono dedotte individualmente dal capitale di previdenza. Il datore di lavoro affiliato deve integrare i fondi mancanti in modo tale che il nuovo istituto di previdenza rilevi i beneficiari di rendite applicando le medesime condizioni della fondazione collettiva.

10.3 Se è stata trasferita la prestazione di libero passaggio non ridotta o ridotta in modo insufficiente, la persona assicurata deve rimborsare l'importo versato in eccesso.

10.4 La quota di disavanzo di pertinenza delle persone assicurate rimanenti resta nella riserva di fluttuazione di valore della cassa di previdenza e non viene assegnata individualmente.

10.5 Se un disavanzo permanente non può essere trasferito al nuovo istituto di previdenza oppure in mancanza di quest'ultimo, esso viene assunto dal datore di lavoro.

11. REQUISITI PER UNA LIQUIDAZIONE PARZIALE

11.1 Lo scioglimento della convenzione di adesione di un datore di lavoro determina una liquidazione parziale della fondazione collettiva se così almeno l'11‰ di tutte le persone assicurate attive e con una quota di almeno il 7‰ dell'intero capitale di previdenza esce dalla fondazione collettiva e il contratto è durato almeno cinque anni interi. La cassa di previdenza uscente ha diritto:

- a) al trasferimento dei capitali di risparmio delle persone assicurate attive
- b) al trasferimento degli accantonamenti tecnici e delle riserve di fluttuazione della cassa di previdenza
- c) al trasferimento del patrimonio disponibile della cassa di previdenza
- d) al trasferimento dei capitali di previdenza di eventuali beneficiari di rendite
- e) al trasferimento proporzionale di eventuali accantonamenti tecnici, riserve di fluttuazione di valore o fondi liberi della fondazione collettiva, tuttavia in base alla partecipazione della cassa di previdenza all'andamento di tali mezzi di previdenza durante l'appartenenza alla fondazione collettiva. Un diritto ad accantonamenti tecnici sussiste soltanto se vengono trasferiti anche i relativi rischi. Basandosi sulla raccomandazione dell'esperto in materia di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione deve prendere una decisione in merito.

11.2 Lo scioglimento della convenzione di adesione di un datore di lavoro determina la liquidazione parziale della cassa di previdenza Rendite 1 se così è coinvolto almeno l'1,85% del capitale di previdenza della cassa di previdenza Rendite 1. I beneficiari di rendita uscenti hanno diritto:

- a) al trasferimento dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendita
- b) al trasferimento proporzionale di eventuali accantonamenti tecnici, riserve di fluttuazione di valore o fondi liberi della cassa di previdenza Rendite 1, tuttavia in base alla partecipazione all'andamento di tali mezzi di previdenza durante l'appartenenza alla cassa di previdenza Rendite 1.

12. PROCEDURA IN CASO DI LIQUIDAZIONE PARZIALE

12.1 È il Consiglio di fondazione a dover accertare la possibilità di esecuzione di una liquidazione parziale.

12.2 Il Consiglio di fondazione controlla almeno una volta l'anno, nel quadro della relazione, se sono dati i requisiti per una liquidazione parziale e illustra la sua decisione in proposito.

13. DATA DETERMINANTE PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE

13.1 Quale data determinante vale il momento in cui avviene lo scioglimento della convenzione di adesione secondo la cifra 11. Se esso non corrisponde alla fine dell'esercizio della fondazione collettiva, vale la data di riferimento del bilancio precedente l'evento.

14. COMPUTO DI UN DISAVANZO

14.1 La suddivisione individuale tra le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite all'interno delle casse di previdenza avviene analogamente alla cifra 10.

14.2 Se è stata trasferita la prestazione di libero passaggio non ridotta o ridotta in modo insufficiente, la persona assicurata deve rimborsare l'importo versato in eccesso.

14.3 Per i beneficiari di rendite la suddivisione individuale avviene proporzionalmente al loro capitale di previdenza disponibile per la data determinante. Le quote vengono dedotte individualmente dal capitale di previdenza. Il datore di lavoro affiliato deve integrare i fondi mancanti in modo tale che il nuovo istituto di previdenza rilevi i beneficiari di rendite applicando le medesime condizioni della fondazione collettiva.

14.4 La quota di disavanzo di pertinenza delle persone assicurate rimanenti nella fondazione collettiva o nella cassa di previdenza Rendite 1 resta nella fondazione collettiva o nella cassa di previdenza Rendite 1 come disavanzo e non viene suddivisa individualmente.

15. PROCEDURA ED ESECUZIONE

15.1 In caso di liquidazione parziale della cassa di previdenza o della fondazione collettiva, il Consiglio di fondazione informa i destinatari, rendendo noto il piano di ripartizione e fissando un termine di 30 giorni, entro il quale sarà possibile presentare al Consiglio di fondazione un ricorso motivato contro il piano di ripartizione. Generalmente l'informazione in merito alla liquidazione parziale avviene tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

15.2 Il ricorso deve avvenire per iscritto, indicando una motivazione. Il Consiglio di fondazione emetterà una decisione in merito entro un termine adeguato. Qualora non pervenissero ricorsi entro tale termine, la ripartizione avrà luogo.

15.3 Le persone assicurate hanno il diritto di sottoporre all'autorità di vigilanza competente per verifica e decisione, i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della decisione su ricorso da parte del Consiglio di fondazione.

15.4 Se un piano di ripartizione passa in giudicato, la ripartizione viene eseguita. L'ufficio di revisione conferma la regolare esecuzione della liquidazione parziale.

15.5 Sui diritti a fondi liberi, alla quota degli accantonamenti tecnici e alle riserve di fluttuazione di valore non vengono corrisposti interessi.

16. PARTECIPAZIONE AI COSTI

16.1 Per le spese che avvengono nel quadro della liquidazione parziale di una cassa di previdenza o della fondazione collettiva nonché per le perizie relative al disbrigo dei ricorsi e dei reclami, alla cassa di previdenza in questione possono essere fatturati contributi ai costi. I costi vengono determinati in base al tempo effettivamente impiegato secondo il regolamento onorari della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni.

16.2 I casi non espressamente regolati da queste disposizioni vengono opportunamente sbrigati dalla fondazione collettiva tenendo conto delle norme legali.

17. APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

17.1 Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2022 con il passaggio in giudicato dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Zurigo, 29 novembre 2022

GEMINI Fondazione collettiva



Vital G. Stutz
Presidente del Consiglio di fondazione



Anita Auf der Maur
Vicepresidente del Consiglio di fondazione

